

N. R.G. 61311/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61311/2013 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), in persona del  
legale rappresentante p. t., con il patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████  
presso lo studio dei quali, in Milano, via Carducci 15, è elettivamente domiciliata

**OPPONENTE**

contro

██████████ (C.F. ██████████), ██████████,  
██████████, con il patrocinio dell'avv. Matteo Rezzonico, elettivamente domiciliati in  
██████████, ██████████, presso il difensore avv. Matteo Rezzonico

**OPPOSTI**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.



## Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. [redacted] [redacted] [redacted] filiale italiana, in persona del legale rappresentante p. t. (di seguito, [redacted]) ha proposto, ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., opposizione avverso il precetto con il quale [redacted] [redacted], [redacted] e [redacted], quali eredi di [redacted], hanno intimato il pagamento all'odierna opponente, quale terzo in procedimento di espropriazione presso terzi instaurato nei confronti di un dipendente di [redacted], di somme dovute a titolo di IVA (da quantificarsi sulle somme dovute dall'esecutato a titolo di capitale) e spese di procedura.

L'opponente ha dedotto: 1) che l'ordinanza di assegnazione pronunciata nell'espropriazione presso terzi ha, sulla scorta dell'atto di pignoramento e, prima ancora, del precetto, determinato il credito complessivo dei procedenti in euro [redacted] oltre interessi legali/convenzionali a scalare sul capitale di euro [redacted] (somma liquidata in favore degli odierni opposti a titolo di spese legali in procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Milano – Sezione distaccata di Legnano) dal 9.2.2011 al saldo ed ha altresì assegnato ai creditori le spese di procedura liquidate in euro [redacted] oltre C.P.A. e I. V.A. se dovuta e registrazione; 2) che, nonostante le reiterate richieste in tal senso avanzate, i creditori non hanno esattamente quantificato le somme loro spettanti sulla base dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione; 3) che, in particolare, non può ritenersi dovuta la somma (euro [redacted]) richiesta a titolo di IVA al 21% applicata al capitale di euro [redacted], non essendovi stata pronunzia sul punto da parte del giudice dell'esecuzione.

[redacted], [redacted] e [redacted] hanno chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: 1) che l'IVA sulla somme liquidate a titolo di spese legali è dovuta ex lege e che il mancato calcolo dell'IVA costituisce un mero errore materiale che è stato dagli stessi opposti "emendato" con successivo conteggio inviato a Federal Express, "tanto più che il G. E. ha liquidato l'I. V. A. e la C. P. A. dovuta "come per legge", senza specificarne l'importo (p. 3 della comparsa di costituzione); 2) che l'opponente non ha pagato le somme liquidate dal G. E. a titolo di spese (euro [redacted]) cui devono aggiungersi euro [redacted] per tassa di registro ed euro [redacted] per le copie esecutive e la notifica dell'ordinanza di assegnazione.

2. L'opposizione è fondata e deve, quindi, essere accolta.

Occorre preliminarmente osservare come la domanda dell'opponente (nonostante l'atto introduttivo del presente giudizio contenga, nelle conclusioni, il generico riferimento all'accertamento della non debenza di ogni altra somma richiesta dai [redacted] e non ricompresa nell'ordinanza di assegnazione) sia



–secondo quanto risulta dal contenuto dell'atto- limitata alla sola voce di euro 1.033,88 esposta in precetto come somma dovuta a titolo di IVA 21% su euro 4.923,25.

Sempre preliminarmente deve richiamarsi la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale *“L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”* (Cass., sez. lav., 30 gennaio 2013, n. 2160).

Ebbene non può non rilevarsi come l'ordinanza del giudice dell'esecuzione (doc. 3 di parte opponente) abbia assegnato agli odierni opposti 1/5 dello stipendio dovuto all'esecutato [REDACTED] *“e ciò sino al saldo delle spese della presente procedura esecutiva che liquida in € 1.187,37 oltre C.P.A., I.V.A. se dovuta e registrazione, e del credito determinato in € 5.428,24 come da precetto, oltre interessi legali/convenzionali (...) a scalare, sul capitale di € [REDACTED] dal 9.02.2011 al saldo”*. Non può dubitarsi del fatto che l'odierna opponente sia vincolata ai pagamenti solo ed esclusivamente alla luce di tale ordinanza, così come non può dubitarsi del fatto che il giudice dell'esecuzione abbia quantificato il credito degli odierni opposti in euro [REDACTED].

Non può invece in alcun modo condividersi la prospettazione degli opposti (che, per la verità, rasenta la temerarietà) secondo la quale il giudice dell'esecuzione avrebbe assegnato anche le somme dovute per IVA e Cassa sul credito; a ben vedere, infatti, IVA e Cassa sono state riconosciute solo ed esclusivamente sulle somme liquidate come spese nell'espropriazione presso terzi. Né in senso contrario può argomentarsi tenendo presente che il credito trova titolo in una condanna al pagamento di spese processuali; il credito è stato infatti quantificato dal giudice dell'esecuzione (sulla base dell'erroneo precetto notificato) esclusivamente in euro [REDACTED].

Le somme portate dal precetto devono quindi essere ridotte ad euro [REDACTED] oltre alla tassa di registro sull'ordinanza di assegnazione e agli interessi su euro [REDACTED] dal 9.2.2011 al saldo.

3. L'accoglimento dell'unica domanda effettivamente svolta da parte dell'opponente vale ad integrare una soccombenza totale degli opposti i quali, conseguentemente, devono essere condannati al pagamento delle spese del presente procedimento. Tali spese sono liquidate alla luce dei valori medi previsti dal D. M. 55/14 per i giudizi innanzi al tribunale di valore sino ad euro [REDACTED] (in considerazione dell'entità del credito effettivamente in contestazione)

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione, così dispone:

- 1) riduce di euro [REDACTED] le somme portate dal precetto opposto;
- 2) condanna [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in solido, al pagamento in favore di [REDACTED] - [REDACTED], in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro [REDACTED], oltre 15% ex art. 2, co. 2, D: M. 55/14, C.A. e I. V. A. come per legge.

Milano, 14 ottobre 2015

Il Giudice  
dott. Giuseppe Fiengo

